



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 19/12/2019 di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, visto il parere favorevole acquisito al prot. dell'ente al n. 9022 del 19/12/2019 espresso dal Revisore dei Conti in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato nonché la Relazione Illustrativa - Tecnico Finanziaria sottoscritta dai Direttori dei Settori Affari Generali e Finanze e Bilancio sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli relativi dall'applicazione delle norme di legge, il giorno **19/12/2019**, alle ore **16,00** ha avuto luogo, presso la Sede Municipale, l'incontro tra la Delegazione Trattante di parte pubblica nella personale del Presidente e di parte Sindacale:

-LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, nella persona del Presidente:

- Segretario Comunale F.F. e Direttore del Settore AA.GG. – Dott.ssa Burchianti Eleonora; _____

- LA DELEGAZIONE SINDACALE:

- Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL rappresentata da : _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CISL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale UIL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CSA Regioni Autonomie Locali rappresentata da: _____

R.S.U.:

- Callai Simona; _____
- Mori Maleno; _____
- Torraco Antonio; _____
- Russo Vincenzo. _____

PREMESSO che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009, c.d. Legge Brunetta e dai Contratti Collettivi Nazionali di Comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e cioè:

- contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Funzioni Locali;

Posto in risalto che, come previsto dall'art. 8 del predetto CCNL occorre procedere alla stipula di un Contratto Decentrato Integrativo normativo a valere per il triennio di riferimento sulle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e che la bozza del citato CDI è in fase di sottoscrizione;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

Ritenuto dover procedere alla stipula di un accordo anche per l'esercizio finanziario 2019, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, al fine di consentire una mera distribuzione delle risorse sulla base delle clausole già esigibili dai CCDI precedenti, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo di tipo normativo;

Le parti premettono che la presente intesa è finalizzata a sottoscrivere definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2019.

TITOLO I°

Disposizioni generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2019, in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

ART. 2 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI DI CUI ALL'ART. 67 DEL CCNL 21.05.2018

La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente, previa delibera di Giunta Comunale con determinazione del Direttore del Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;
- b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL.-,

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, per l'anno 2019, come da delibera di G.C. n. 165 del 30/09/2019 e determina del Settore Affari Generali n. Gen. 1032 del 16/12/2019, allegato al presente contratto sub lettera “A”, risulta costituito come di seguito specificato.

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate stabili", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004.

In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2019, viene determinata attraverso la compilazione di n. 2 tabelle, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

La **Tabella A** riporta la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e che restano confermate in un importo unico per gli anni successivi

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 2002-05)	107.181,00
Incrementi CCNL 2002-05 - (art. 32 cc. 1, 2, 7)	13.460,00
Incrementi CCNL 2004-05 - (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa)	6.294,00
Incrementi CCNL 2006-09 - (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)	8.099,00
Rideterminazione per incremento stipendio (Dichiarazione Congiunta n. 14 CCNL 2002-05 - n. 1 CCNL 2008-09)	6.427,00
Ria e assegni ad personam personale cessato (art. 4, c. 2, CCNL 2000-01)	21.896,00
Decurtazioni fondo parte fissa	-13.859,00
Totale art. 67 CCNL 2016 - 2018 - Comma 1 (unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017) - TOTALE TABELLA A	149.498,00

La **Tabella B**, riporta alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della **Tabella A**.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 - c. 2, lett. a) incremento di 83,20 € per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	4.326,00
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 2, lett. b) incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite)	2.708,00
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 2, lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente	2.592,00
Totale Tabella B	9.626,00

Riepilogo risorse decentrate stabili:

RISORSE DECENTRATE STABILI	
TOTALE TABELLA A	149.498,00
TOTALE TABELLA B	9.626,00
TOTALE RISORSE STABILI	159.124,00

Le risorse variabili non possono in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità (ad esempio l'indennità di comparto).

Le somme che a consuntivo, risultassero non utilizzate, con riferimento alle sole risorse stabili, sono portate ad incremento della somma destinata a compensare la produttività collettiva.

ART. 3 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67 DEL CCNL 21.05.2018

Il fondo delle “risorse decentrate stabili”, come innanzi costituito, può essere incrementato delle “risorse decentrate variabili” ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai commi dal n. 3 al n. 6, fermo restando il rispetto della disciplina richiamata al comma 7 dello stesso art. 67 di seguito riportato: “*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017*”.

Visto l'art. 11-bis (Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali) - del D.L. n. 135 del 14/12/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019 che al comma 2 riporta quanto segue:

- Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa**, di cui agli art. 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali - Triennio 2016-2018, **limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni** successivamente stabilito dagli Enti ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 3, del medesimo CCNL, **attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.**

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 188 del 29/10/2019, successivamente rettificata dalla Delibera di Giunta Comunale n° 204 del 21/11/2019, con le quali a seguito delle graduazioni delle Posizioni Organizzative effettuate con Delibera di Giunta Comunale n° 95 del 17/05/2019, il costo annuo delle retribuzioni di posizione e di risultato sono state rideterminate in € 66.576,04 e la differenza con il costo del 2016 ammontante ad € 16.151,04 è stata decurtata dalle capacità assunzionali dell'ente.

In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della **Tabella C e D**, che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

FONDO RISORSE VARIABILI soggette al limite - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 3, lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	11.951,00
Totale Tabella C	11.951,00

FONDO RISORSE VARIABILI non soggette al limite - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2019
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 3, lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, art. 76 del D.Lgs. 56/2017.	676,53
Art. 67 del CCNL 21/05/2018 - c. 3, lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	1.016,81
Totale Tabella D	1.693,34

PROSPETTO GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

TOTALE NETTO RISORSE STABILI	159.124,00
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI (Tabelle C e D)	13.644,34
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	172.768,34

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili

Le parti convengono per l'anno 2019, di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

ART. 4 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI EFFETTUATE ALLA DATA DEL 01/04/2009 – ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche destinate alla progressione economica orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico della parte stabile del fondo di cui al precedente art. 2. Di seguito si riporta l'utilizzo presuntivo del fondo 2018 per il finanziamento delle progressioni economiche in oggetto:

PERSONALE DIPENDENTE	COSTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
	Trattamento economico compresa la 13 [^]
CATEGORIA D3	€ 6.500,00
CATEGORIA D1	€ 22.500,00
CATEGORIA C	€ 15.000,00
CATEGORIA B3	€ 17.000,00
CATEGORIA B1	€ 12.000,00
TOTALE	€ 73.000,00

Per quanto sopra le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali sono quantificate in presunti € **73.000,00** annui.

ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA DI COMPARTO.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Per l'anno 2019 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono quantificate presuntivamente in:

CATEGORIA	SOMMA PREVISTA
B	€ 12.000,00
C	€ 5.000,00
D	€ 9.000,00
TOTALE	€ 26.000,00

ART. 6 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA INDENNITA' DI REPERIBILITA'.

L'indennità di reperibilità prevista per il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, al Settore Gestione del Territorio e Affari Generali è corrisposta di norma mensilmente secondo i criteri di cui all'art. 23 del CCNL 14/09/2000, confermato dall'art. 45, comma 1, del C.C.N.L. 22.01.2004.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate in presunti € **22.000,00 annui.**

ART. 7 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.

L'indennità serve a compensare l'esercizio di attività svolte in particolari condizioni disagiate come previste dall'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo relativo al triennio 2017/2019.

L'indennità di disagio è riconosciuta ai dipendenti che svolgono le proprie attività in condizioni particolarmente disagiate, con esclusione del personale della categoria D che non può essere destinatario della incentivazione in esame. L'effettiva individuazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del Responsabile. Si rinvia al comma 3 dell'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo relativo al triennio 2017/2019 per l'individuazione dei fattori rilevanti di disagio.

L'indennità di disagio, è determinata nella misura massima mensile di € 29,99. E' liquidata sulla base di prospetti mensili, debitamente vistati ed autorizzati dal competente Direttore del Settore riportanti i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato le suddette attività.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate in presunti € **8.000,00 annui.**

ART. 8 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' DI CUI ALLE LETTERE D), F) ED I) DELL'ART. 17, COMMA 2, DEL CCNL 01/04/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Ai dipendenti cui sono state attribuite, con apposito atto scritto, le specifiche responsabilità di *Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi, Addetti all'Urp*", previste dall'articolo 17, comma 2, lettera I, come introdotta dall'art. 36, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004, spettano le indennità disciplinate dall'art. 13 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato di parte normativa 2017/2019. Le suddette indennità sono corrisposte in misura frazionata mensile. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente. L'importo mensile dell'indennità viene ridotto o sospeso al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la decurtazione dello stipendio.

L'importo massimo erogabile ai dipendenti è di € 300,00 annui. La graduazione dell'indennità è determinata dal dirigente/responsabile del Settore e/o del servizio competente, previa informativa illustrante i criteri di graduazione.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate annualmente in presuntivi € **1.500,00**.

Ai dipendenti cui sono state attribuite, con apposito atto scritto le particolari responsabilità, previste dall'art. 7, comma 1 del C.C.N.L. del 9/05/2006 spettano le indennità di cui all'articolo 14 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa 2017/2019. Le suddette indennità vengono erogate mensilmente. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente. L'importo mensile dell'indennità viene ridotto o sospeso al verificarsi delle fattispecie normative e/o contrattuali che comportano la decurtazione dello stipendio.

E' stato convenuto di distribuire ai Direttori di Settore sotto indicati per il finanziamento dell'indennità di cui sopra i seguenti importi:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Affari Generali/Sviluppo e Promozione del territorio, comunicazione istituzionale | € 1.000,00 |
| ▪ Finanze e Bilancio | € 2.000,00 |
| ▪ Gestione del Territorio | € 1.000,00 |

I criteri a cui le PP.OO. dovranno riferirsi per il conferimento degli incarichi sono quelle sotto indicati:

- Particolare complessità della struttura in cui si esplicano le responsabilità. La complessità è desumibile dall'articolazione della struttura in più di una unità o dalla rilevanza delle funzioni di front office in relazione alla consistenza quantitativa dell'utenza;
- Responsabilità istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti complessi caratterizzati dalla gestione, in via continuativa, di rapporti e relazioni con utenti o interlocutori esterni di natura comunicativa, informativa e di confronto;
- Funzioni di coordinamento affidate agli ufficiali di P.M.;
- Concorso fondamentale alle decisioni del Direttore di Settore, che implica conoscenze di tipo altamente specialistico;
- Gestione di rapporti e relazioni complesse con interlocutori interni ed esterni, di natura comunicativa, informativa, di confronto;
- Coordinamento squadra operai.

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate in presuntivi € **4.000,00 annui**.

Il personale adibito in via continuativa ai servizi che comportano maneggio di valori di cassa percepirà un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, ai sensi dell'art. 12 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato di parte normativa 2017/2019.

Tali importi potranno variare da un minimo di € 0,52 ad un massimo di € 1,55 secondo il disposto dell'art. 36 del CCNL 14/9/2000.

Per l'anno 2019 l'indennità verrà corrisposta nel seguente modo:

249 giorni all'anno (per lavoro distribuito su 5 giorni).

301 giorni all'anno (per lavoro distribuito su 6 giorni)

fascia	media mensile	Importo giornaliero
1	da 0 a 1.000,00	€ 0,52
2	da 1.000,01	€ 1,55

Le risorse destinate a tale indennità sono quantificate in presunti **€ 4.500,00 annui**.

Gli agenti contabili sono stati nominati con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 20/03/2019.

L'erogazione dell'indennità avviene di norma annualmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze e sulla base di apposito prospetto riepilogativo e certificazione del responsabile del settore/servizio.

ART. 9 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI RISCHIO.

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina **prevista** dall'art. 37 del C.C.N.L. del 14/09/2000, come rideterminata dall'art. 41 del C.C.N.L. del 22/01/2004, è corrisposta sulla base dell'art. 10 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato di parte normativa 2017/2019.

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri:

- a) Prestazioni di lavoro che comportino l'utilizzo non occasionale dei seguenti automezzi: autocarri, autocarri ad uso specifico, scuolabus, trattori agricoli, spazzatrici e macchine operatrici;
- b) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione diretta e non occasionale a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente;
- c) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione diretta e non occasionale a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente (falegnameria, ecc.);
- d) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione diretta e non occasionale a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, rimozione e simili);
- e) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione diretta e non occasionale a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con rifiuti.

L'indennità è quantificata in complessivi € 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004).

Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente adibito allo svolgimento di prestazioni che comportino i rischi di cui al primo comma dell'art. 10 del CCDI di parte normativa per il triennio 2017-2019, la corresponsione dell'indennità compete per tutto il tempo in cui esse sono svolte.

L'erogazione avviene di norma mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze entro il mese successivo a quello di maturazione del diritto e sulla base della

certificazione resa dal responsabile del settore/servizio. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente.

Le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di rischio sono quantificate in presunti € **10.124,00 annui**.

ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI TURNO E LAVORO PRESTATO IN GIORNO FESTIVO.

L'indennità di turno, in applicazione della disciplina dell'art. 17, comma 2, lettera "d" del C.C.N.L. 01/04/1999, dell'art. 22 del CCNL del 14/09/2000, confermata dall'art. 45, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, viene corrisposta al personale che svolge prestazioni lavorative in turni giornalieri.

E' considerato turno l'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere che prevedano un orario di servizio di almeno 10 ore nella misura prevista dall'art. 22, comma 5, del CCNL del 14.09.2009 e ss.mm. ed ii. per i periodi di effettiva prestazione del turno.

Le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di turno sono quantificate in presunti € **6.000,00 annui**.

L'attività prestata in giorno di riposo settimanale festivo, in applicazione della disciplina dell'art. 24, comma 1, del CCNL del 14/09/2000, confermata dall'art. 45, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, verrà remunerata con un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lettera b) CCNL 14/09/2000 e ss. m.ed i. (art. 10 c.6 del CCNL del 2006), con diritto di riposo compensativo.

Le risorse destinate all'erogazione dell'indennità di lavoro festivo sono quantificate in presunti € **4.000,00 annui**.

TITOLO IV – UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

ART. 11 RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALL'INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE. ART. 17, II° COMMA, LETTERA G) DEL CCNL 1/4/1999.

L'importo delle somme destinate alla progettazione inserite nel fondo 2019 sono quantificate in € **676,53**, salvo conguaglio, sono dovute per liquidazione compensi determinati ai sensi dell'art. 92, cc. 5-6, del D.Lgs. n. 163/2006. La suddetta somma dovrà essere ripartita tra il personale tecnico e quello amministrativo sulla base del regolamento di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 161 del 01/06/2016.

ART. 12 UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' E DI QUALITA'

Le risorse complessivamente disponibili a titolo di compensi diretti al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, € **12.967,81**, saranno ripartite sulla base della valutazione assegnata ad ogni dipendente.

ART. 13 NORME FINALI

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo con la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria certificata dall'organo di controllo saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pomarance www.comune.pomarance.pi.it "Amministrazione Trasparente" e trasmessi all'Aran per via telematica entro 5 giorni dalla sottoscrizione. Il predetto testo contrattuale sarà altresì trasmesso al CNEL. (art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001).

Pomarance, 19 dicembre 2019

PARTE PUBBLICA nella persona del Presidente della Delegazione Trattante:

- Segretario Comunale F.F. e Direttore del Settore AA.GG. – Dott.ssa Burchianti Eleonora; _____

PARTE SINDACALE E RSU

- Organizzazione Sindacale Territoriale CGIL rappresentata da : _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CISL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale UIL rappresentata da: _____
- Organizzazione Sindacale Territoriale CSA Regioni e Autonomie Locali rappresentata da: _____
- Callai Simona; _____
- Mori Maleno; _____
- Torraco Antonio; _____
- Vincenzo Russo. _____